



Scheda

Data

22.09.2025

Cronistoria della ridistribuzione della tassa sul CO₂

1 Introduzione

La tassa sul CO₂ è una tassa d'incentivazione applicata ai combustibili fossili impiegati per la produzione di energia (olio da riscaldamento, gas, carbone e altri) finalizzata a promuoverne un uso parsimonioso. Introdotta nel 2008 per ovviare alla riduzione insufficiente delle emissioni di CO₂ generate dal settore dei combustibili, la tassa è stata da allora oggetto di numerose revisioni e adeguamenti. Più di recente, all'inizio del 2025, l'entrata in vigore della legge e dell'ordinanza sul CO₂ rivedute ha dato luogo a numerosi cambiamenti, in particolare per quanto concerne la ridistribuzione della tassa sul CO₂.

Breve panoramica dei cambiamenti a partire dal 2025

- **La tassa non è più ridistribuita a tutte le imprese.** Le imprese o i loro siti che hanno sottoscritto un impegno di riduzione e che sono esentati dalla tassa sul CO₂ sono esclusi dalla ridistribuzione della tassa. I siti dell'impresa non esentati dalla tassa possono beneficiare della ridistribuzione (esclusione parziale).
- **La massa salariale AD1 è determinante per la ridistribuzione.** La massa salariale AVS non è più presa in considerazione.
- **I proventi della tassa sul CO₂ sono destinati per un terzo al Programma Edifici, alla promozione delle energie rinnovabili e al fondo per le tecnologie.** In precedenza, un terzo dei proventi era destinato al Programma Edifici e, dal 2013, 25 milioni supplementari erano trasferiti al fondo per le tecnologie.
- **La ridistribuzione della tassa sul CO₂ per il 2025 è rinviata al 2026 per l'economia.** L'attuazione delle modifiche legislative entrate in vigore nel 2025 non consente di conoscere tutti i fattori necessari per il calcolo dell'importo da ridistribuire.

Un terzo dei proventi è utilizzato per ridurre le emissioni di CO₂ nel settore degli edifici ([Programma Edifici](#)), per promuovere le energie rinnovabili e sostenere imprese innovative ([fondo per le tecnologie](#)). Due terzi dei proventi sono ridistribuiti alla popolazione e all'economia, proporzionalmente all'importo riscosso.

- I proventi della tassa sul CO₂ **pagata dalla popolazione** sono ridistribuiti in parti eguali, unitamente ai proventi della [tassa sui composti organici volatili](#) (COV)¹, a tutte le persone domiciliate in Svizzera e assicurate secondo la legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal). Ogni assicurato riceve lo stesso importo, indipendentemente dal proprio consumo energetico. La ridistribuzione avviene a cura delle casse malati.
- I proventi della tassa sul CO₂ **pagata dalle imprese (economia)** sono ridistribuiti ai loro siti non esentati dalla tassa sul CO₂. Le imprese ricevono un importo proporzionale alla massa salariale AD1² dichiarata alla loro cassa di compensazione AVS. Le casse di compensazione AVS ridistribuiscono gli importi dovuti ai datori di lavoro sotto forma di deduzione o di versamento.

Di regola, la ridistribuzione avviene nell'anno in cui sono stati generati i proventi, salvo disposizioni particolari come per il 2025. Si tratta quindi di una stima poiché l'importo esatto dei proventi sarà noto solo alla fine dell'anno. La differenza tra l'importo stimato e quello effettivo è compensato in occasione della ridistribuzione della tassa due anni più tardi.

¹ Questa tassa d'incentivazione è riscossa dal 2000, si applica ai prodotti dell'elenco delle sostanze (cfr. all. 1 [OCOV](#)) e punta alla riduzione delle emissioni di COV.

² I contributi dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) sono trattenuti solo fino a un salario lordo di 148'200 franchi, ossia fino al limite AD1.

2 Evoluzione del fattore di distribuzione

		Ridistribuzione all'economia		Ridistribuzione alla popolazione			
	Proventi della tassa sul CO ₂ in mio. CHF	Fattori in CHF per 1'000 CHF di massa salariale ³	Somma da ridistribuire in mio. CHF	Importo in CHF pro capite (ridistribuzione tassa su CO ₂ e COV)	Somma proveniente dalla tassa sul CO ₂ in mio. CHF	Somma proveniente dalla tassa sui COV in mio. CHF	Importo della tassa sul CO ₂ in CHF per t CO ₂
2008	221						12
2009	222						12
2010	589	1,311 ⁴	360	81,60	502	138	36
2011	498	0,644	180	48,60	256	128	36
2012	552	0,493	140	42,00	215	119	36
2013	642	0,192	60	35,40	163	120	36
2014	758	0,573	180	52,20	297	126	60
2015	827	0,739	236	62,40	379	133	60
2016	1074	0,712	232	62,40	410	110	84
2017	1117	0,814	269	67,80	451	122	84
2018 ⁵	1083	1,475	492	88,80	640	111	96
2019	1166	1,293	439	76,80	554	108	96
2020	1161	0,541	188	77,40	567	98	96
2021	1155	0,297	106	87,00	639	114	96
2022	1237	0,852	307	88,20	653	115	120
2023	910 ⁶	0,662	245	61,20	465	80	120
2024	1 144	0,707	272	64,20	493	91	120
2025		Gli importi ridistribuiti saranno calcolati nel corso del 2026.		61,80	465	101	120
2026				61,80	457	110	120

³ Fino al 2024 si teneva conto della massa salariale AVS dichiarata. Dal 2025 è determinante la massa salariale AD1.

⁴ I proventi della tassa sul CO₂ degli anni 2008, 2009 e 2010 sono stati ridistribuiti simultaneamente nel 2010 (v. anche n. 3).

⁵ A partire dal 2018, i fondi non utilizzati del Programma Edifici sono ridistribuiti (v. anche n. 3).

⁶ Inoltre, sono stati realizzati accantonamenti per circa 221 milioni CHF al fine di attuare la raccomandazione del Controllo federale delle finanze (CDF) relativa al riconoscimento dei rimborsi delle entrate fiscali secondo il principio della competenza.

3 Perché il fattore di ridistribuzione varia?

- L'importo della tassa sul CO₂ è progressivamente aumentato a partire dalla sua introduzione nel 2008.
- I proventi della tassa degli anni dal 2008 al 2010 sono stati ridistribuiti contemporaneamente nel 2010, il che spiega il fattore elevato durante il primo anno. Inizialmente era stato previsto di ridistribuire i proventi della tassa sul CO₂ due anni dopo la riscossione. Tuttavia, nell'autunno 2009, il Consiglio federale e il Parlamento hanno deciso di cambiare il meccanismo al fine di migliorare la congiuntura.
- Dal 2011, i proventi della tassa sul CO₂ sono ridistribuiti nell'anno in cui viene riscossa sulla base di una stima che viene corretta due anni più tardi (v. anche n. 4). I proventi effettivi della tassa possono variare in misura marcata in funzione delle esigenze di riscaldamento nel periodo invernale e dell'ammontare della tassa.
- Dal 2010, un terzo dei proventi della tassa sul CO₂ è versato al Programma Edifici (max. 200 mio. CHF dal 2010, 300 mio. CHF dal 2013 e 450 mio. CHF dal 2018).
- Dal 2013, un importo annuo massimo di 25 milioni viene versato al fondo per le tecnologie.
- Dal 2013, la tassa sul CO₂ è ridistribuita anche alle imprese esentate dalla tassa, ciò che non avveniva in precedenza.
- Dal 2018 vengono ridistribuiti anche i fondi non utilizzati del Programma Edifici. In quell'anno è stato ridistribuito alla popolazione e alle imprese un importo pari a 200 milioni di franchi. Inoltre, dal 2018 vengono ridistribuiti integralmente alle imprese per ragioni legate alla scadenza i fondi non utilizzati nell'anno in corso del Programma Edifici. Due anni dopo, l'importo sarà corretto aumentando l'importo da ridistribuire alla popolazione o riducendo quello destinato alle imprese. Il meccanismo sarà modificato a partire dal 2025 a seguito della revisione della legge sul CO₂: saranno ridistribuiti l'anno successivo solo i fondi destinati a un determinato impiego che non sono stati utilizzati al termine dell'esercizio finanziario e che superano i 150 milioni di franchi.
- Dal 2025, la massa salariale determinante per la ridistribuzione si basa sul salario AD1 e non più sul salario AVS. Inoltre, l'importo è ridistribuito unicamente ai salariati di un sito non esentato dalla tassa sul CO₂.
 - Esempio di esclusione **totale** dalla ridistribuzione: Modello sagl con due siti riuniti sotto il numero di conto AVS 987.654. Entrambi i siti di produzione fanno parte di un impegno di riduzione e sono esentati dalla tassa sul CO₂. Non sarà effettuata nessuna ridistribuzione per Modello sagl.
 - Esempio di esclusione **parziale** dalla ridistribuzione: Modello SA con due siti riuniti sotto il numero di conto AVS 123.456. Il sito di produzione fa parte di un impegno di riduzione (esentato), mentre il sito amministrativo non è esentato. La ridistribuzione è effettuata solo sulla massa salariale del sito amministrativo.

4 Ragioni della variazione del fattore di ridistribuzione all'economia in determinati anni

- La riduzione dell'importo da ridistribuire nel 2013 è dovuta principalmente a una sovrastima dei proventi della tassa per il 2011 (anno particolarmente mite), a minori proventi previsti per il 2013 e all'introduzione del fondo per le tecnologie finanziato ogni anno con 25 milioni di franchi dai proventi della tassa.
- La riduzione del fattore nel 2020 e nel 2021 è dovuta principalmente a due ragioni:
 - l'importo da ridistribuire è calcolato in base a stime corrette due anni più tardi. Inoltre, dal 2020 si procede alla correzione degli importi non utilizzati del Programma Edifici. Per ragioni legate alla scadenza, tali importi saranno in un primo tempo distribuiti

integralmente alle imprese. Dato che nel 2018 e nel 2019 le imprese hanno ricevuto complessivamente circa 140 e 164 milioni di franchi di troppo, l'importo sarà corretto per difetto nel 2020 e nel 2021.

- Gli importi non utilizzati del Programma Edifici ridistribuiti nel 2020 sono diminuiti di circa 100 milioni di franchi rispetto al 2019 e di altri 50 milioni di franchi tra il 2020 e il 2021.
- Il fattore di ridistribuzione 2022 è di nuovo più elevato (0,852 %) per le ragioni seguenti:
 - maggiori entrate dalla tassa sul CO₂ a partire dal 2022, poiché la tassa è stata aumentata a 120 CHF/t CO₂ (+63 mio. CHF);
 - meno correzioni dell'errore di stima del 2020 (+46 mio. CHF);
 - meno rettifiche degli importi non utilizzati del Programma Edifici nel 2020 (+68 mio. CHF);
 - aumento degli importi non utilizzati del Programma Edifici nel 2022 (+23 mio. CHF).
- Nel 2023, il fattore di ridistribuzione è inferiore rispetto agli anni precedenti a causa soprattutto all'attuazione della raccomandazione del Controllo federale delle finanze (CDF) relativa al riconoscimento dei rimborsi delle entrate fiscali secondo il principio della competenza. Occorre quindi tenere conto degli accantonamenti una tantum pari a circa 170 milioni di franchi (di cui ca. 60 mio. per la ridistribuzione all'economia), che riducono in misura corrispondente l'importo da ridistribuire.
- Nel 2024, il fattore di ridistribuzione è solo leggermente superiore a quello dell'anno precedente a causa in particolare della correzione della stima per il 2022, con le entrate stimate superiori a quelle effettive.
- A seguito della revisione della legislazione sul CO₂, la ridistribuzione all'economia prevista per il 2025 è rinviata al 2026. Verrà pertanto effettuata assieme alla ridistribuzione 2026.

5 Ragioni della variazione del fattore di ridistribuzione alla popolazione in determinati anni

- Nonostante l'aumento della tassa sul CO₂, la ridistribuzione 2022 alla popolazione è solo leggermente superiore a quella del 2021, in particolare in considerazione dell'importo ridistribuito nel 2022 alla popolazione dei fondi non utilizzati del Programma Edifici (v. anche la nota a piè di pagina 4). Nel 2022, questo aumento è stato inferiore di circa 70 milioni di franchi rispetto al 2021.
- Nel 2023, il fattore di ridistribuzione è inferiore rispetto a quello degli anni precedenti a causa soprattutto all'attuazione della raccomandazione del Controllo federale delle finanze (CDF) relativa al riconoscimento dei rimborsi delle entrate fiscali secondo il principio della competenza. Occorre quindi tenere conto degli accantonamenti una tantum pari a circa 170 milioni di franchi per quanto riguarda il CO₂ (di cui ca. 110 mio. per la ridistribuzione all'economia) e di 24 milioni di franchi per quanto riguarda i COV, che riducono in misura corrispondente l'importo da ridistribuire.
- Nel 2024, il fattore di ridistribuzione è solo leggermente superiore rispetto all'anno precedente a causa in particolare della correzione della stima per il 2022, con le entrate stimate superiori a quelle effettive.

6 Da quali parametri dipende la stima dell'importo da ridistribuire della tassa sul CO₂ all'economia e alla popolazione?

La descrizione seguente si applica alla stima della tassa sul CO₂ (la tassa sui COV è ridistribuita due anni dopo la riscossione).

Di regola, la tassa sul CO₂ è ridistribuita l'anno della sua riscossione sulla base di una stima dei proventi nell'anno x. I fondi versati (per il Programma Edifici, la promozione delle energie rinnovabili e il fondo per le tecnologie) sono dedotti dalla stima, da cui risulta l'importo da ridistribuire per l'anno x.

Le quote spettanti all'economia e alla popolazione sono in seguito stimate sulla base dei valori degli anni precedenti.

L'importo stimato da ridistribuire all'economia e alla popolazione (anno x) deve in seguito essere corretto tenendo conto di due fattori:

- i proventi effettivi della tassa per l'anno x-2 (senza la destinazione parzialmente vincolata) e le quote effettive per l'economia e la popolazione;
- gli importi non ridistribuiti nell'anno x-2 a causa soprattutto di fallimenti aziendali, arrotondamenti nel calcolo del fattore di ridistribuzione o importi troppo esigui per essere ridistribuiti all'economia (cfr. [art. 125 cpv. 4 dell'ordinanza sul CO₂](#)).

Gli importi da ridistribuire per il bilancio dell'anno x sono stimati come spiegato in precedenza.

Il fattore di ridistribuzione nell'anno x è calcolato come segue:

- **per la popolazione:** quota spettante alla popolazione secondo il bilancio per l'anno x, meno l'indennizzo degli assicuratori = importo da ridistribuire. L'importo viene in seguito diviso per il numero di assicurati nell'anno x. L'importo deve essere arrotondato ai 5 centesimi ed essere divisibile per 12 (pagamento mensile dei premi). La differenza dovuta all'arrotondamento sarà corretta nell'anno x+2;
- **per l'economia:** quota spettante all'economia secondo il bilancio per l'anno x, meno l'indennizzo delle casse di compensazione = importo da ridistribuire. L'importo viene in seguito diviso per la massa salariale AD1 totale dei datori di lavoro, ottenendo quindi il fattore di ridistribuzione (in %, arrotondato a tre cifre dopo la virgola).

7 Quali sono le spese d'esecuzione della ridistribuzione alla popolazione e all'economia?

Spese d'esecuzione della ridistribuzione alla popolazione (proventi delle tasse sul CO₂ e sui COV)

Gli assicuratori ricevono un indennizzo di 30 centesimi per persona assicurata (cfr. [art. 123 dell'ordinanza sul CO₂](#)).

Spese d'esecuzione della ridistribuzione all'economia (proventi della tassa sul CO₂)

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) d'intesa con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) stabilisce l'indennizzo spettante alle casse di compensazione (cfr. [art. 127 dell'ordinanza sul CO₂](#)). Prima del 2025, l'importo dell'indennizzo annuo alle casse di compensazione veniva fissato come illustrato di seguito:

- importo di base per cassa di compensazione: 2'310 franchi;
- indennizzo per datore di lavoro: 3,95 franchi;
- spese di porto per la lettera d'informazione a ogni impresa avente diritto alla ridistribuzione (ca. 400'000 CHF totali);
- indennizzo per cassa di compensazione per la revisione della ridistribuzione: 4'740 franchi.

Per le circa 90 casse di compensazione e i circa 600'000 datori di lavoro in Svizzera, le spese annuali complessive d'indennizzo ammontavano a circa 3 milioni di franchi per questi ultimi anni. Nel 2009, durante la fase di introduzione, le casse di compensazione (o i loro servizi informatici) avevano ricevuto indennizzi una tantum pari a complessivi 1,2 milioni di franchi⁷.

⁷ Si confronti anche l'interpellanza seguente: <https://www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaef?AffairId=20183752>

8 Ulteriori informazioni

- Pagina web dell'UFAM sulla tassa sul CO₂ e la ridistribuzione :
<https://www.bafu.admin.ch/tassa-co2-distribuzione>
- Preventivo e piano finanziario pubblicato dall'Amministrazione federale delle finanze:
<https://www.efv.admin.ch/efv/fr/home/finanzberichterstattung/finanzberichte/budget.html>
- Consuntivo pubblicato dall'Amministrazione federale delle finanze:
<https://www.efv.admin.ch/efv/it/home/finanzberichterstattung/finanzberichte/staatsrechnung.html>
- Direttive dell'UFAS concernenti la ridistribuzione:
<https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/6952?lang=fr#>